



PARERE MOTIVATO
n.143 del 25 luglio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione n. 2 di iniziativa privata in Z.T.O. "D4.b4" località AEV Terraglio. Comune di Venezia.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Luglio 2019 come da nota di convocazione in data 24 Luglio 2019 prot. n.331606;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Venezia con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 27469, 27610, 27586, 27565, 27720, 27699, 27659, 27693, 27747, 27755 del 23.01.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione n. 2 di iniziativa privata in Z.T.O. "D4.b4" località AEV Terraglio;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 3730 dell'11.07.19 assunto al prot. Reg. al n. 309577 dell'11.07.19 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.74633 del 24.07.19 assunto al prot. Reg. al n.331964 del 24.07.19 di ARPAV;
- Parere n.64920 del 24.07.19 assunto al prot. Reg. al n.332099 del 24.07.19 di Veritas,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.41/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è un Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "PdL n. 2 – Area Stea", ricadente in un ambito classificato come Zona Territoriale Omogenea (ZTO) di tipo "D", Sottozona "D4.b-4 Terraglio", destinato ad accogliere attrezzature economiche varie e normato dall'art. 32 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione (NTSA) del vigente strumento urbanistico generale (Variante al PRG per la Terraferma, approvata con le deliberazioni di G. R. n. 3905 del 2004 e n. 2141 del 2008). Tale PdL n. 2 rientra in un Programma di Coordinamento Preventivo (PCP), approvato con DCC n. 74 del 2010 che suddivide l'intero contesto di trasformazione urbanistica in quattro comparti edificatori (denominati PdL n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4), ciascuno dei quali attuabili mediante singoli Piani di Lottizzazione (PdL) di iniziativa privata. Va evidenziato come il PCP preveda, inoltre, che con l'attuazione del primo Piano di Lottizzazione debba essere garantita l'accessibilità a tutti i comparti, ricompresi all'interno del PCP stesso. Va sottolineato anche che, l'ambito del PdL n. 2 è stato incluso con DGC n. 707/2013 nel centro urbano di cui all'art. 3, c. 1, lett. m) della LR 50/2012 e qualificato quale area "degradata da riqualificare ai fini della LR n. 50/2012", prevedendo come necessarie misure di tutela:

- un'adeguata dotazione di servizi in rapporto alla quantità e alla qualità funzionale degli interventi;
- la creazione di idonei sistemi di collegamento con le principali infrastrutture esistenti;
- la realizzazione di interventi di mitigazioni degli impatti generati.

Con DCC n. 5 del 25.01.2016 è stata inoltre approvata la Variante n. 6 al PI che conferma l'ammissibilità di collocare, nell'ambito in esame, una Grande Struttura di Vendita. In termini dimensionali il PdL n. 2, così come indicato dal PCP, interessa una Superficie territoriale di progetto di 26.856 mq, una Superficie lorda di pavimento edificabile di 8.000 mq e un'altezza massima realizzabile di 20 m. Il PdL n. 2, prevede inoltre l'asservimento ad uso pubblico perpetuo del parcheggio a standard primario, nonché la cessione all'amministrazione comunale di una porzione di viabilità carrabile e ciclopedonale prevista in corrispondenza del perimetro di Piano, a completamento dell'impianto viabilistico dell'ambito del contiguo PdL n. 1. Nel Rapporto Ambientale Preliminare sono state analizzate le componenti ambientali interessate dalla trasformazione consentendo di verificare le eventuali criticità e di stimare i potenziali impatti / effetti generabili dall'attuazione del Piano di Lottizzazione n. 2, anche in termini cumulativi. A supporto dell'istanza sono stati prodotti studi specialistici che hanno approfondito le tematiche relative alla



qualità e integrità dei suoli, al traffico, al rumore, all'inquinamento luminoso e al contenimento dei consumi energetici, nonché, agli aspetti idraulici anche relativamente all'invarianza idraulica dell'area. Gli esiti di tali studi sono stati recepiti nel rapporto ambientale preliminare. Nel rapporto ambientale preliminare è stata analizzata la coerenza della trasformazione urbanistica con la pianificazione sovraordinata, non riscontrando elementi configgenti o preclusivi la realizzazione della proposta. Le valutazioni contenute nel RAP hanno dimostrato che, con l'adozione di puntuali misure mitigative e compensative, la proposta non genera effetti significativi sull'ambiente. Nel RAP sono, infine, individuate delle indicazioni di monitoraggio volte ad assicurare il controllo degli impatti / effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PdL e a verificare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati. Nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate non è data evidenza di potenziali effetti significativi derivanti dalla trasformazione e vengono fornite alcune indicazioni e/o prescrizioni da ottemperare in fase di attuazione dell'intervento

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 25 luglio 2019, dalla quale emerge che, il Piano di Lottizzazione n. 2 di iniziativa privata in Z.T.O. "D4.b4" località AEV Terraglio nel Comune di Venezia, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

ATTESO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nelle Relazioni Specialistiche e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati. nonché, gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 41/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Lottizzazione n. 2 di iniziativa privata in Z.T.O. "D4.b4" località AEV Terraglio nel Comune di Venezia in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che: non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n.



786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

– Prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate *Euphrasia marchesettii*, *Vertigo angustior*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus cyaneus*, *Himantopus himantopus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus leisleri*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Venezia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso